

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ANNO 2013

indetto ai sensi dell'art. 3 L.R.T. n. 96 del 20 dicembre 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Monteroni d'Arbia, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della Delibera n. 43 del 14.03.2013 esecutiva ai sensi di Legge.

Rende Noto

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire l'aggiornamento della vigente graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Monteroni d'Arbia, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

N.B. Con l'entrata in vigore della nuova graduatoria di cui al presente Bando Generale, la vigente graduatoria per l'assegnazione delle case di Edilizia Residenziale Pubblica perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in detta graduatoria, se interessati a concorrere per le assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente, presentare una nuova domanda pena la cancellazione dalla graduatoria (art.12 comma 3 della Legge Regionale n.96/96).

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1

AMMISSIONE AL CONCORSO

A) REQUISITI SOGGETTIVI

Come previsto nella Tabella A, allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per partecipare occorrono i seguenti requisiti:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in condizioni di parità con i cittadini italiani;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Monteroni d'Arbia. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Monteroni d'Arbia e il richiedente che presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi, all'interno dell'ambito comunale, entro e non oltre l'anno 2013. Nella domanda di

partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi al Comune di Monteroni d'Arbia. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato. Si considera adeguato l'alloggio la cui rendita catastale corrisponda o sia maggiore all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei vani catastali, idonei per il nucleo familiare secondo la Tabella A, lettera d) della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il coefficiente di € 90,38 (valore della categoria A3 del Comune di Monteroni d'Arbia) secondo la tabella di seguito riportata:

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali adeguati	Limite valore catastale dell'alloggio
1	3	€.271,13
2	4	€.361,51
3	4,5	€.406,70
4	5	€.451,89
5	6	€.542,27
6 ed oltre	7	€.632,65

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui al punto d), è convenzionalmente ridotto della metà;

e) non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo **convenzionale** del nucleo familiare non superiore a € **15.320,00**

Il reddito convenzionale si calcola applicando al reddito annuo complessivo **reale** del nucleo familiare, prodotto nell'anno 2011 (dichiarazione dei redditi dell'anno 2012), le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da un solo genitore;

N.B.: Devono intendersi a carico anche i figli che nell'anno 2011 abbiano avuto redditi propri non superiori ad € 2.840,51 annui.

Qualora, tolti i figli a carico, il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo reale è ridotto di ulteriori € 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due;

Nel caso che il reddito reale sia formato da più redditi, le detrazioni di cui sopra saranno tolte in proporzione all'ammontare di tali redditi.

Una volta tolte le detrazioni di cui sopra, al reddito reale sono applicate ulteriormente le seguenti detrazioni:

- il 40% ai redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione;
- il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3.

Per reddito annuo complessivo **reale** del nucleo familiare, secondo quanto espresso dal Settore Politiche Abitative e Riqualificazione degli Insediamenti presso la Regione Toscana con nota n. AOOGR/248847/12423.3 in data 13/09/2006, si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 917/86 da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 e della detrazione per oneri di famiglia di cui all'art.12 del T.U.I.R.

Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi convenzionali, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dai casi previsti dalla legge - l'alloggio pubblico eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) NUCLEO FAMILIARE

1. Per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

2. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Hanno diritto a partecipare al bando anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui al punto 1 non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il requisito relativo al reddito.

ART. 2

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme, ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

Pertanto potranno essere autocertificate, **utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto e distribuito dal Comune presso gli Uffici Tecnico Area Patrimonio e Manutenzioni, Protocollo e/o direttamente scaricabile sul sito del Comune di Monteroni d'Arbia**, le seguenti situazioni soggettive:

- la cittadinanza, la residenza e lo stato di famiglia;
- i redditi percepiti;
- gli stati di occupazione, qualifica professionale e disoccupazione;
- la qualità di profugo (**riferito esclusivamente a cittadini di nazionalità italiana**) e il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26.12.1981 n.763;
- la qualità di lavoratore emigrato che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
- la condizione di pendolarità nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro (Monteroni d'Arbia) e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto;
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;
- l'anno di presentazione della prima domanda in un Bando di Concorso successivo al 1996 indetto dal Comune di Monteroni d'Arbia per l'assegnazione degli alloggi popolari.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Il Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi e per gli effetti degli artt.71 e 72 del D.P.R. 445/2000, ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

ART. 3

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione, con indicazione dei costi sostenuti nell'anno di produzione del reddito (2011);
- Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con valenza almeno biennale;
- Certificazione a firma del datore di lavoro attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato da parte del richiedente (**solo per coloro che non sono cittadini italiani od appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione Europea**);
- Certificazione rilasciata dai competenti uffici attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro autonomo da parte del richiedente (**solo per coloro che non sono cittadini italiani od appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione Europea**);
- Certificato della ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- Certificato della ASL attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 30.3.1971 n. 118, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- Certificato della ASL attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R. 96/96 e sue successive modifiche ed integrazioni, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- Certificato dell'autorità competente comprovante l'esistenza nell'abitazione di residenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato della ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;
- Certificato della ASL contenente l'indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975

- Certificato della ASL attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio, ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi;
- Certificato della ASL attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo;
- Copia del provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero; **nel caso che lo sfratto sia stato intimato per morosità dovrà essere allegata opportuna documentazione comprovante che l'impossibilità o la grande difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare**
- Copia di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente, pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;
- Copia di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 608 c.p.c.
- Copia della notificazione della competente autorità, indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio;
- Copia della sentenza di separazione omologata per i richiedenti, separati, ma che risultano anagraficamente ancora coniugati;
- Copia della visura catastale relativa agli immobili, ad uso abitativo, posseduti; (**da allegare solo nel caso di possesso, in piena proprietà o in quota parte, da parte del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare, di immobili ubicati qualunque parte del territorio italiano**);
- Copia della planimetria catastale e autocertificazione attestante la relativa superficie netta relativa agli immobili, ad uso abitativo, posseduti, (**da allegare solo nel caso di possesso, in piena proprietà o in quota parte, da parte del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare, di immobili ubicati nel Comune di Monteroni d'Arbia o Comuni limitrofi ad esso**);

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A) L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettuerà tutti gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE, DELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA INTEGRATA E DELLA GRADUATORIA SPECIALE

1) – GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, **entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande**, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al provvedimento è data idonea pubblicità.

Soltanto i lavoratori emigrati all'estero saranno avvertiti personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la stessa Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) - GRADUATORIA SPECIALE

Gli anziani e le giovani coppie (come individuati nella Tab. B della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai punti a-2 e a-3), oltre ad essere inseriti nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando che agli anziani è garantita una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva integrata che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria sopracitata è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o

con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) - CONDIZIONI SOGGETTIVE:

a.1) - reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni:

- non superiore all'importo annuo, per persona, di una pensione sociale relativa all'anno 2013 pari ad € 4.738,63 **PUNTI 2**

- non superiore all'importo annuo, per persona, di una pensione minima INPS relativa all'anno 2013 pari ad € 6.440,59 **PUNTI 1**

a.2) - richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al successivo punto a.4 del presente articolo: **PUNTI 1**

a.3) - famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **PUNTI 1**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3., primo capoverso (sfratto esecutivo).

a.3 bis) - famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto con uno o più figli a carico:

PUNTI 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3., primo capoverso (sfratto esecutivo).

a.4) - presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da

menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3 **PUNTI 1**

- pari al 100% **PUNTI 2**

- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto si attribuiscono comunque: **PUNTI 2**

a.5) - presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma 2° della Legge 30.3.1971 n.118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509:

PUNTI 2

a.6) - nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **PUNTI 1**

a.7) - canone di locazione riferito all'anno 2011, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f della Tab. A della L.R.T n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni: **PUNTI 1**

a.8) - richiedenti in condizioni di pendolarità:

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); **PUNTI 1**

Il punteggio si applica solo a coloro che svolgono attività lavorativa nel Comune di Monteroni d'Arbia.

a.9) - richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **PUNTI 1**

a.10) - nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **PUNTI 3**

B) – CONDIZIONI OGGETTIVE:

b.1) - situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b.1.1) - abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **PUNTI 5**

Si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

b.1.2) - appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **PUNTI 1**

b.1.3) - abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune: **PUNTI 3**

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 non sono tra loro cumulabili.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.4) - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **PUNTI 2**

b.2) - situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **PUNTI 1**

- oltre due persone a vano utile **PUNTI 2**

- oltre tre persone a vano utile: **PUNTI 3**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 ed i servizi, così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.4) e b.2) non sono fra loro cumulabili;

b.3) - richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata (non derivante da comodato o da contratti di natura transitoria) che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza contrattuale:

a) - la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;

b) - lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale, così come disciplinato dalla legge regionale 96/96, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 della sopracitata legge regionale 96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto.

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

Nei sopracitati casi si assegnano

PUNTI 4

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, sia stato notificato **preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c.**, o sia stata notificata dalla competente autorità **la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio**, al richiedente sarà attribuito ulteriormente: **PUNTI 1**

I punteggi di cui al presente punto b.3), sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio di cui ai punti b.3 e b.1.1 non sono tra loro cumulabili;

b.4.1) - assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell' A.S.L.: **PUNTI 2**

b.4.2) - antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: **PUNTI 1**

La condizione di punteggio di cui al punto b.4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b.4.2.

b bis) - storicità della presenza in graduatoria:

b bis -1 - richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: per ogni anno di presenza in graduatoria **PUNTI 0,25**
Il presente punteggio sarà attribuito solo se richiesto

ART. 5

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Sindaco provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva integrata a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il canone di locazione e le forme di godimento dell'alloggio, a seguito di assegnazione, sono disciplinati dalla L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, titoli III e IV.

ART. 6

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data della pubblicazione del Bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 7

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Monteroni d'Arbia.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Monteroni d'Arbia presso l'Ufficio Tecnico Area Patrimonio e Manutenzioni nei giorni di Martedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso l'Ufficio Protocollo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,30 oppure potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Monteroni d'Arbia.

Le domande debitamente sottoscritte dall'interessato possono essere presentate a mano o a mezzo posta, già firmate, allegando al modulo la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

N.B. Il permesso di soggiorno non è considerato documento di identità.

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate, dall'interessato o da altra persona incaricata, **esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Monteroni d'Arbia.**

Qualora il partecipante preferisca inoltrarla per posta, dovrà spedire la domanda al seguente indirizzo: **“Comune di Monteroni d'Arbia – Via Roma 87 - 53014 Monteroni d'Arbia”**, mediante raccomandata postale A.R., riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 6.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 8 – MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno escluse da Bando senza possibilità di poter essere riammesse nei seguenti casi:

- a) - domande che, a seguito di controlli eseguiti dal Comune di Monteroni d'Arbia, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero (fatta eccezione per le domande per le quali l'omissione non comporti variazione del punteggio e solo se non ritenuta dolosa);
- b) - domande prive della copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con validità almeno biennale;
- c) - domande pervenute per posta prive della firma di sottoscrizione e/o della copia di un valido documento di identità del richiedente.

ART. 9

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

(D.Lgs 196/2003)

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria generale del Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Monteroni d'Arbia.

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs 196 del 2003.

ART. 10

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite;

ART. 11 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Monteroni d'Arbia, Li 18.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO